

La Consulta lascia integra la legge 40

Rimane il divieto di fecondazione eterologa

«I tribunali leggano la sentenza europea»

DA ROMA PIER LUIGI FORNARI

Valutare la sentenza della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 novembre scorso, secondo la quale il divieto di fecondazione eterologa non viola la Convenzione dei diritti dell'uomo sottoscritta da 47 Stati del Continente. È l'invito con cui la Corte costituzionale ieri ha restituito gli atti ai tre tribunali che le avevano posto il problema della legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita, che fissa il divieto di fecondazione eterologa, ossia con ovociti o gameti non appartenenti alla coppia. Il punto significativo è che i giudici di Firenze, Catania e Milano avevano investito la Consulta basandosi proprio sulla sentenza di primo grado della Corte europea, nella quale si condannava l'Austria per il suo divieto di fecondazione eterologa. Ma la sentenza emessa dal plenum dei magistrati del Consiglio d'Europa, la Grande Chambre appunto, ha poi rovesciato completamente questo giudizio. Ciò nonostante, i ricorsi dei tribunali erano rimasti in piedi.

La Corte Costituzionale azzera i ricorsi contro il divieto di figli con gameti estranei alla coppia

La comunicazione del "giudice delle leggi" è arrivata nella serata di ieri, si attendono ora le motivazioni. In mattinata si era tenuta l'udienza pubblica che è durata più di due ore, aperta dall'intervento del giudice Giuseppe Tesaurò.

Il presidente del Movimento per la Vita Carlo Casini si dichiara «soddisfatto» della decisione della Corte perché si allinea con la sentenza della Grande Chambre. Il plenum di Strasburgo, spiega Casini, «nega che il divieto di eterologa violi i diritti umani, e di conseguenza lascia liberi gli Stati di decidere sulle modalità della fecondazione artificiale. E questo legittima le scelte che in Italia erano state fatte con la legge 40». Secondo l'europarlamentare, «la fecondazione eterologa nel nostro Paese resta vietata e probabilmente in via definitiva».

Il bilanciamento tra i vari interessi in gioco, di competenza esclusiva del legislatore (principio che la Consulta ha implicitamente accettato), come evidenzia il presidente di Mpv, «non può dimenticare l'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, secondo cui l'interesse del minore deve avere precedenza rispetto ai desideri degli adulti», dunque «gli Stati devono dare ai bambini il meglio di se stessi». E il meglio «non è certo l'eterologa».

Nell'udienza pubblica della mattinata era intervenuto a sostegno della legge 40 l'avvocato dello Stato, Gabriella Palmieri, sostenendo che per cambiare norme di questo tipo «occorre una disciplina complessiva con un passaggio parlamentare. Eliminare il divieto di eterologa può essere fatto con una nuova legge, non con pronunce della Corte Costituzionale».

«I giudici non possono supplire al Parlamento, che è l'unico che può decidere sul divieto di fecondazione eterologa», ha aggiunto l'avvocato. Peraltro il legale ha rilevato come tale norma «sia coerente con l'impostazione della legge, che è intervenuta in un momento dove c'era una assenza totale di regole». E dunque una «eliminazione secca» di tale divieto, senza una legislazione che disciplini compiutamente tutti gli aspetti, creerebbe «un vuoto normativo».

Secondo gli avvocati delle tre coppie che hanno avviato una causa per poter praticare la fecondazione eterologa, invece, il divieto di questa tecnica violerebbe palesemente il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione.

In tarda serata è giunto anche il commento del ministro della Salute Renato Balduzzi, per il quale «con riserva di leggere la motivazione, sembra che la Corte abbia valorizzato la decisione della Grande Chambre, secondo cui è materia di legittima competenza nazionale, di conseguenza spetta al giudice *a quo* di valutare se e in quali termini riproporre la questione di legittimità costituzionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

i commenti

**«Negata ogni discriminazione
 Nei quesiti un eccesso di ideologia»**

Confermato «il permanere del divieto di fecondazione eterologa», constata il presidente dell'Associazione Scienza & Vita, Lucio Romano, in una prima valutazione della decisione della Consulta. Romano ricorda che la Grande Chambre ha stabilito che quel divieto non viola la Convenzione dei diritti dell'uomo. «Si attesta – conclude Romano – l'esigenza di garantire il diritto del nascituro a riconoscere i propri genitori, in rispetto del principio di certezza delle relazioni familiari».

La decisione della Corte, secondo l'ex sottosegretario alla Salute Eugenia Roccella, mostra «quanto siano stati improvvidi i tribunali italiani» che, per «imperizia o per eccesso di ideologia», hanno formulato i quesiti «avvalendosi di una sentenza europea non definitiva», che poi la Grande Chambre «ha ribaltato». «Giustamente» perciò la Consulta «ha rinviato il quesito ai tribunali, invitandoli a tenerne conto». Ora «la strada per un nuo-

vo ricorso è tutta in salita».

Per la Consulta è preminente il fatto che i giudici europei hanno ritenuto che il divieto non costituisce «una discriminazione», osserva Alberto Gambino, giurista dell'Università europea, ma la sentenza «ha lasciato aperta la questione in

ordine a conflitti del divieto con altri principi costituzionali, non dando così una lettura definitiva».

Per Alfredo Mantovano, coordinatore politico dei Circoli di Nuova Italia, la scelta della Consulta «si inserisce nel solco di equilibrio e di civiltà» della legge 40, e ribadito da Strasburgo. Il deputato del Pdl

non «si illude che i fautori delle sperimentazioni contro natura si acquietino», ma spera «che non ricevano ulteriori sponde dalla magistratura ordinaria». «Noi andremo avanti», dice Marilisa D'Amico, giurista schierata contro il divieto, che valuta negativamente che la Corte non lo giudichi oggi «irragionevole». (P.L.E.)

Scienza & Vita: resta

la certezza delle

relazioni familiari

Roccella: imperizia

di chi ha voluto

impugnare la norma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SECONDO NOI



Diritti e pretese

Sarà anche vero, come affermano i radicali, che la partita della fecondazione eterologa resta aperta, almeno formalmente. Ma adesso non è più consentito a nessuno di nascondere o truccare le carte. La Consulta ha parlato chiaro: chi vuole legalizzare il figlio creato con gameti estranei alla coppia deve fare i conti con la sentenza definitiva della Corte europea, per la quale vietare questa pratica è assolutamente lecito. Strasburgo aveva bocciato il divieto previsto dalla legge austriaca, per poi ribaltare il giudizio. E se il primo pronunciamento era stato accolto trionfalmente dal fronte favorevole al figlio con tre (o quattro) genitori, il secondo – quello che conta – era stato letteralmente censurato da chi vorrebbe disporre a piacimento della vita umana. Come se non ci fosse stato, anche mediaticamente. Ma ora la Corte Costituzionale impone, con ferma eleganza, ai fautori della provetta senza regole di leggere la nuova sentenza europea, logorando ogni possibile appiglio per la loro battaglia. E come ovvio lascia intatti i punti fermi della legge. Ai dati di fatto non si sfugge: il desiderio di un figlio è una questione troppo seria (e talora drammatica) perché lo si trasformi nel pretesto per affermare presunti diritti, cioè le pretese del più forte (l'adulto che desidera) sul piccolo e senza voce (il figlio desiderato). Quanto ancora ci vorrà per convincersi che i veri diritti sono altri?

I PUNTI FERMI DELLA LEGGE

- La legge 40 del 19 febbraio 2004 contiene **"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"**
- La legge **"assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito"** (art.1)
- Il ricorso alla provetta **"è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità"**
- **"È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo"** (art.4)
- **"Possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi"** (art.5)
- Sono vietati: **"Qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano", "ogni forma di selezione a scopo eugenetico", "interventi di clonazione" e "la produzione di ibridi o di chimere"** (art.13)
- **"È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni"** (art.14)
- **"Le tecniche di produzione degli embrioni (...) non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario"**
- **"È vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime"**

